
**COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
(CCI 2021IT05SFPR017)**

REGOLAMENTO INTERNO

Il Comitato di Sorveglianza del Programma regionale (PR) FSE+ 2021/27 della Regione autonoma Valle d'Aosta, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus (di seguito, nel testo del Regolamento, indicato come "PR FSE+" o "Programma"),

- richiamato il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- visto il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un "Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei";
- visto l'Accordo di Partenariato Italia 2021/27, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- visto il Programma regionale FSE+ 2021/27 per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita 2021/27", approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 7541 *final* in data 19 ottobre 2022;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1315 in data 31 ottobre 2022, di istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale FSE+ 2021/27 della Regione autonoma Valle d'Aosta e la successiva deliberazione di modifica n. 1454 del 21 novembre 2022,
- visto il provvedimento dirigenziale n. 7339 in data 28 novembre 2022 che ne ha approvato la composizione;

d'intesa con l'Autorità di gestione del PR FSE+,

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

(Composizione)

1. In conformità alle disposizioni comuni, e in particolare gli articoli 38 e 39 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, all'Accordo di Partenariato, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 e al Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali europei, il Comitato di sorveglianza del Programma regionale FSE+, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1315 in data 31 ottobre 2022 e ss.mm.ii., e la cui relativa composizione è stata approvata con provvedimento dirigenziale n. 7339 in data 28 novembre 2022, è composto dai seguenti membri, chiamati ad esaminare e approvare quanto previsto dalle norme eurounitarie:
 - in qualità di Presidente del Comitato, il Componente della Giunta regionale con delega agli Affari europei o, in caso di assenza o impedimenti, dal dirigente responsabile della Struttura regionale cui sono affidati i compiti di Autorità di gestione del Programma FSE+ 2021/27, salvo diversa delega;
 - il responsabile dell'Autorità di gestione del Programma, o suo delegato;
 - in qualità di Amministrazione nazionale capofila del Fondo sociale europeo Plus, un rappresentante della Divisione competente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
 - un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di coesione;
 - un rappresentante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
 - un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione europea (IGRUE);

- in qualità di Autorità ambientale nazionale, un rappresentante del Ministero competente in materia;
- in qualità di Autorità ambientale regionale, il Coordinatore del Dipartimento Ambiente, o suo delegato;
- il Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, cui sono affidate le funzioni di 'Cabina di regia' della politica regionale di sviluppo, o suo delegato;
- in qualità di rappresentanti dei Dipartimenti regionali responsabili dell'attuazione delle azioni previste dal Programma: il Coordinatore del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, o suo delegato; il Coordinatore del Dipartimento sviluppo economico ed energia, o suo delegato; il Coordinatore del Dipartimento Politiche sociali, o suo delegato; il Coordinatore del Dipartimento Sanità, o suo delegato; il Coordinatore del Dipartimento Turismo, sport e commercio, o suo delegato; il Coordinatore del Dipartimento Sovrintendenza agli studi, o suo delegato; il Coordinatore del Dipartimento Personale e organizzazione, o suo delegato; il Coordinatore del Dipartimento Innovazione e agenda digitale, o suo delegato;
- il responsabile dell'Autorità di gestione del Programma regionale FESR 2021/27, o suo delegato;
- il responsabile dell'Autorità regionale per lo sviluppo rurale, o suo delegato;
- il Capo dell'Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles della Regione, o suo delegato;
- in qualità di rappresentante della Task force regionale per il PNRR, il Segretario generale della Regione autonoma Valle d'Aosta, o suo delegato;
- la Consigliera regionale di parità, o suo delegato;
- un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta (CPEL);
- un rappresentante della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;
- in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attivate nel territorio regionale, di Garante dei diritti dei minori e di Garante dei diritti delle persone con disabilità, il Difensore civico, o suo delegato;
- un rappresentante di Confindustria Valle d'Aosta;

- un rappresentante di Confcommercio della Valle d'Aosta;
- un rappresentante dell'ADAVA – Associazione albergatori e imprese turistiche Valle d'Aosta;
- un rappresentante della Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA);
- un rappresentante della Fédération des coopératives valdôtaines;
- un rappresentante della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);
- un rappresentante della Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori (CISL);
- un rappresentante della Unione Italiana del Lavoro (UIL);
- un rappresentante del Sindacato Autonomo Valdostano “Travailleurs” (SAVT);
- un rappresentante del Forum del Terzo settore;
- un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste.

Ciascun membro del Comitato di sorveglianza ha diritto di voto.

I componenti del Comitato devono sottoscrivere apposita dichiarazione, resa disponibile dalla segreteria tecnica del Comitato, in relazione a potenziali conflitti di interesse scaturenti dalla possibilità di essere eventuali attuatori o beneficiari di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo Plus. Qualora sussista conflitto di interesse anche solo potenziale rispetto ad un argomento oggetto di approvazione e/o esame, i componenti dovranno dichiararlo al Presidente del Comitato o all'Autorità di gestione e dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni.

2. Alle riunioni del Comitato partecipano altresì ai lavori, quali invitati permanenti:

- un rappresentante della Commissione europea - Direzione Generale Occupazione (in veste consultiva e di sorveglianza – art. 39, comma 2, reg. (UE) n. 2021/1060);
- in qualità di Autorità di audit, il Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio, o suo delegato;
- in qualità di Autorità che svolge la funzione contabile del Programma, il Direttore di Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Area VdA), o suo delegato;
- il Punto di contatto, individuato dall'Autorità di gestione, quale referente per l'effettiva

- applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (si veda l'art. 3, comma 1, lettera b.);
- un rappresentante della DG Unità di Missione PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
 - i rappresentanti delle Autorità di gestione dei Programmi nazionali 2021/27 operanti in materie complementari a quelle sostenute dal Programma (PN FSE+ Giovani, donne e lavoro, PN FESR FSE+ Capacità per la coesione, PN FESR FSE+ Inclusione e lotta alla povertà e PN FESR FSE+ Scuola e competenze);
 - in qualità di struttura di assistenza tecnica e di coordinamento delle posizioni regionali, un rappresentante di Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo;
 - il valutatore indipendente.
3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, l'Assistenza tecnica, altri rappresentanti delle istituzioni europee, delle amministrazioni centrali e regionali responsabili delle politiche trasversali, di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche oltre che della società civile, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso, l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato dalla segreteria tecnica del Comitato medesimo.
4. La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo, del Presidente del Comitato o dell'Autorità di gestione.
5. I rappresentanti dei componenti e degli invitati permanenti e i loro sostituti saranno appositamente designati dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato, con nota conservata agli atti presso la segreteria tecnica del Comitato. I membri del Comitato comunicano alla segreteria tecnica l'indirizzo di posta elettronica e di PEC nonché, tempestivamente, ogni eventuale variazione degli stessi.
6. Il Comitato include tra i suoi componenti anche quelli del Comitato di sorveglianza del Programma operativo regionale "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" fino alla chiusura di quest'ultimo, per le decisioni e punti all'ordine del giorno

ad esso relativi.

Art. 2

(Funzioni)

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni che incidono sull'avanzamento del Programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. In conformità con le disposizioni contenute all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 2021/1060, il Comitato esamina:
 - a. i progressi compiuti nell'attuazione del Programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
 - b. tutte le questioni che incidono sulla performance del Programma e le misure adottate per farvi fronte;
 - c. il contributo del Programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse alla sua attuazione;
 - d. i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
 - e. l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
 - f. i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica;
 - g. il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
 - h. eventuali reclami/casi di non conformità con la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
 - i. i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari;
 - j. le informazioni relative all'attuazione del contributo del Programma al Programma InvestEU conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 o delle risorse trasferite conformemente all'articolo 26 (se del caso);
 - k. se del caso, i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione della metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni;

3. Il Comitato esamina e approva:
 - a. eventuali proposte di modifica del Programma avanzate dall'Autorità di gestione, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea che, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2021/1060, valuta la modifica, potendo formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione della richiesta, e adotta l'eventuale decisione di approvazione della modifica non oltre quattro mesi dalla presentazione;
 - b. la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche;
 - c. la relazione finale in materia di performance del Programma;
 - d. il piano di valutazione del Programma ed eventuali modifiche allo stesso. L'esame e l'approvazione avvengono entro un anno dalla decisione di approvazione del Programma;
4. Il Comitato è, altresì, informato su:
 - a. l'individuazione da parte dell'Autorità di gestione del Punto di contatto per la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (si veda l'art. 3, comma 1, lettera b.);
 - b. il recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027¹, nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive (si veda l'art. 3, comma 2).
5. Il Comitato può rivolgere raccomandazioni all'Autorità di gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari del Programma.
6. Il Comitato svolge attività di sorveglianza anche in relazione al Programma Operativo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 FSE" della Regione autonoma Valle d'Aosta. In tale ambito, sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina e approva le relazioni di esecuzione annuale e finale e assolve alle

¹ https://politichecoesione.governo.it/media/2910/atto-di-indirizzo_e_allegato-a-checklist_disabilita.pdf

ulteriori funzioni di cui agli articoli 49 e 110 del Regolamento (UE) 1303/2013. Il Presidente del Comitato ha cura di invitare alla discussione su questi argomenti i membri del Comitato di sorveglianza del richiamato PO FSE 2014/20 eventualmente non presenti nel Comitato di sorveglianza del PR FSE + 2021/27.

Art. 3
(Condizioni abilitanti)

Con riferimento alla composizione del Comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, lettera h., in linea con quanto previsto per le relazioni di autovalutazione rispetto alle condizioni abilitanti relative alla Carta dei diritti fondamentali e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è previsto quanto segue.

1. Carta dei diritti fondamentali

- a. L'Autorità di gestione garantisce che le principali autorità indipendenti garanti dei diritti fondamentali dell'UE, quali ad esempio il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, siano sistematicamente invitate e coinvolte nel Comitato di sorveglianza ogni volta che tale Comitato discuta di casi di operazioni sostenute dai Fondi coesione non conformi alla Carta e/o di denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7 del regolamento (UE) 1060/2021, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive e preventive.
- b. Il Punto di contatto individuato dall'Autorità di gestione partecipa al Comitato di sorveglianza in qualità di invitato permanente (art. 1, c. 2). Il Punto di contatto ha il compito di vigilare sulla conformità dei programmi finanziati dai Fondi e della loro attuazione con le rilevanti disposizioni della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive da sottoporre all'Autorità di gestione. In casi di accertamento di non conformità alla Carta, eventualmente anche su mandato del Comitato di sorveglianza, il Punto di contatto potrà assicurare le necessarie azioni di follow-up e, al tempo stesso, verificare che vengano poste in essere misure idonee ad evitare il verificarsi di casi analoghi in futuro.

2. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD)

- a. Qualora il Comitato di sorveglianza esami reclami/casi di non conformità alla Convenzione UNCRPD, al fine di consentire una efficace azione di vigilanza sul rispetto dei principi della stessa, sarà prevista la partecipazione a tale Comitato dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.
- b. L'Autorità di gestione, con cadenza annuale, riferirà al Comitato di sorveglianza sul recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027², nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive.

Art. 4

(Sostegno all'attività del Comitato di Sorveglianza da parte dell'Autorità di gestione)

In conformità con quanto previsto all'articolo 75 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorità di gestione:

- a. fornisce tempestivamente al Comitato tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
- b. provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato.

Art. 5

(Modalità di funzionamento delle riunioni)

1. Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei suoi componenti in casi di necessità debitamente motivata.
2. Le riunioni del Comitato si tengono nella sede indicata dal Presidente all'atto di convocazione. Può essere previsto lo svolgimento delle riunioni anche in via telematica.
3. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni si intendono validamente

² https://politichecoesione.governo.it/media/2910/atto-di-indirizzo_e_allegato-a-checklist_disabilita.pdf

assunte se almeno la metà dei componenti con diritto di voto è presente ai lavori oppure ha trasmesso, per iscritto, la propria volontà di approvazione rispetto agli argomenti proposti all'ordine del giorno.

4. Su iniziativa del Presidente o dell'Autorità di gestione, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative e gruppi tecnici.
5. I lavori del Comitato possono essere oggetto di registrazione audio e/o video sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla segreteria tecnica. Tali registrazioni possono essere conservate dalla segreteria tecnica e possono essere messe a disposizione dei componenti effettivi del Comitato, dietro motivata richiesta.

ORDINE DEL GIORNO

6. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.
7. In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

CONVOCAZIONI E TRASMISSIONE DOCUMENTI

8. I membri del Comitato ricevono la convocazione, l'ordine del giorno e i documenti per i quali è richiesto l'esame e/o l'approvazione da parte del Comitato ovvero ogni altro eventuale documento di lavoro per posta elettronica 10 giorni lavorativi prima della riunione, salvo eccezioni motivate.
9. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.

VERBALI

10. I verbali delle riunioni riportano, oltre alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo di invitati.
11. I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla segreteria tecnica del Comitato, entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica.
12. L'approvazione del verbale avviene secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 7 o durante la riunione successiva del Comitato.

Art. 6

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di ulteriori approfondimenti.

Art. 7

(Consultazioni per iscritto)

1. Nei casi di necessità motivata, il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.
2. La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente articolo 6 (Deliberazioni) o nel caso di approvazione dei verbali delle riunioni.
3. I documenti da sottoporre all'esame mediante la consultazione per iscritto devono essere inviati ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica.

4. In casi di urgenza, debitamente motivati, il termine per esprimere il parere sui documenti sottoposti all'approvazione da parte dei componenti del Comitato può essere ridotto a 5 giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica.
5. La mancata espressione del proprio parere, per iscritto, da parte di un membro del Comitato, vale quale assenso.
6. Il Presidente informa i membri dell'esito della procedura.

Art. 8

(Segreteria tecnica del Comitato)

1. Il Comitato si avvale per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita segreteria tecnica, in capo all'Autorità di gestione del Programma (email: adg.fse@regione.vda.it, PEC: affari_europei@pec.regione.vda.it).
2. E' compito della segreteria tecnica predisporre i verbali delle riunioni ed ogni altra documentazione utile alle riunioni e alle consultazioni per iscritto nonché curare le organizzazioni delle riunioni del Comitato.
3. La segreteria tecnica assicura un'adeguata conservazione degli atti di istituzione del Comitato, delle nomine dei membri, dei verbali e delle registrazioni delle riunioni e di tutta la documentazione utile alle riunioni e alle consultazioni per iscritto. Tali documenti possono essere messi a disposizione dei componenti effettivi del Comitato, dietro motivata richiesta.
4. Gli oneri di funzionamento della segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse della Priorità Assistenza Tecnica del PR FSE+ nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 1060/2021 in materia di ammissibilità della spesa.

Art. 9

(Trasparenza e comunicazione)

1. Alla composizione del Comitato è data la necessaria ed opportuna pubblicità in coerenza con

quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060.

2. Il Comitato di sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, il presente regolamento, oltre che i dati e le informazioni condivisi con detto Comitato, sono resi disponibili per la consultazione nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.
3. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione, nel rispetto del regolamento (UE) 2021/1060.

Art. 10

(Compiti dei Coordinatori dei Dipartimenti regionali ai fini del funzionamento del Comitato)

1. I coordinatori dei Dipartimenti regionali inviano, su richiesta dell'Autorità di gestione, alla Segreteria tecnica del Comitato una relazione sullo stato di attuazione delle attività di competenza, evidenziando le difficoltà incontrate e le iniziative tecniche e amministrative intraprese per migliorarne l'attuazione, nonché una valutazione dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici.

Art. 11

(Gruppi di lavoro)

1. Il Comitato di sorveglianza può istituire gruppi di lavoro, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.
2. La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di gestione del Programma e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.
3. Gli esiti dei lavori dei gruppi sono riportati al Comitato di sorveglianza.

Art. 12

(Modifiche al regolamento e norme di rinvio)

1. Il presente regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato.
2. Come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1315 del 31 ottobre 2022, in caso di

istituzione di un Comitato di Sorveglianza unico per i Programmi regionali FESR e FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, il presente regolamento sarà modificato in funzione della nuova composizione integrata e delle relative funzioni.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, le disposizioni dell'Accordo di Partenariato Italia 2021/27, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 e del Programma PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 7541 *final* in data 19 ottobre 2022, nonché le altre disposizioni regolamentari europee, comunque pertinenti.
4. Per quanto riguarda le competenze del Comitato relative al Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 FSE", valgono le norme dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013, le disposizioni dell'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione europea, in data 29 ottobre 2014 e del Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)", approvato con decisione della Commissione C(2014) 9921, in data 12 dicembre 2014, nonché le altre disposizioni regolamentari europee, comunque pertinenti.